

N.R.G. 7-1/2024



TRIBUNALE DI NUORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO MINORE

nel procedimento di concordato minore RG 7-1/2024

a seguito del ricorso depositato in data 15 maggio 2024, nell'interesse [redacted] con sede in Nuoro [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] nata a [redacted] il [redacted] ivi residente in [redacted] cod. fisc. [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena Bruno C.F. BRNMLN62C55F979E del foro di Nuoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nuoro in via Monsignor Bua n. 15 pec mari.bruno@pec.it fax 17782732344, in virtù di procura rilasciata con atto allegato al ricorso, col quale si chiedeva a questo Tribunale l'accesso alla procedura di concordato minore, osserva:

La relazione dell'OCC dà atto e documenta quanto segue:

- 1) La società [redacted] si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c), CCII;
- 2) il debitore presenta i requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1. lett. D, numeri 1), 2), 3);
- 3) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;
- 4) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- 5) non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;
- 6) la società [redacted] e i soci illimitatamente responsabili non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- 7) [redacted] snc ha presentato la proposta ed il Piano ex art 74 secondo comma CCII, tramite i propri consulenti, Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu e Dott.ssa Giovanna Maria Carroni

Con riferimento alla completezza della documentazione depositata dai ricorrenti, l'OCC ha accertato la corrispondenza e la presenza di tutta la documentazione prevista.

In relazione alla attendibilità della stessa, le indagini ricognitive condotte (anche a mezzo delle banche dati dell'anagrafe tributaria e ai sistemi di informazioni creditizie) portano a confermare con fondamento l'attendibilità della documentazione prodotta.

La proposta di concordato minore liquidatorio prevede:

- apporto di finanza interna per euro 27.000,00 da parte del socio [REDACTED]
- apporto finanza esterna per euro 35.000,00, da parte [REDACTED]
- vendita di beni aziendali e delle merci per euro 21.494,53;
- pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 6.386,72;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati verso la dipendente, ex art 2751 bis. n. 1 quantificata in euro 37.050,48;
- pagamento in ragione del 51.89%, dei crediti privilegiati per debiti verso i professionisti ex art 2751 bis n. 2 quantificati in euro 5.057,33;
- pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari, che attualmente ammontano ad euro 245.826,56.

In considerazione di tale disponibilità, la somma messa a disposizione dei creditori ammonterà ad € 35.000,00.

Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti i creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti nella misura di circa 14,24% all'accettazione dei singoli creditori, sulla base della considerazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

In assenza di beni immobili in capo alla ricorrente, la possibilità di adempiere deriva esclusivamente dalla vendita dei beni mobili quantificati in euro 21.494,53 e dalla quota di euro 62.000,00 che i soci metteranno a disposizione della procedura come finanza interna ed esterna.

La proposta di concordato minore è sicuramente più conveniente all'alternativa della liquidazione controllata della società sovraindebitata e delle possibili esecuzioni individuali di singoli creditori in forza dell'apporto di finanza esterna che andrà a vantaggio dei creditori.

Senza tale apporto la maggior parte dei creditori rimarrebbe insoddisfatta, a questi ultimi rimarrebbe l'opportunità di rivalersi con azioni individuali sugli stipendi dei soci, che già subiscono una rilevante decurtazione mensile per effetto di un pignoramento del quinto attivata dal creditore [REDACTED] per il recupero del credito derivante dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione del locale commerciale dove svolge l'attività la società istante.

La proposta di concordato minore presentata appare dunque più vantaggiosa rispetto alla Liquidazione controllata.

La proposta è stata posta al voto dei creditori ed i voti, nel rispetto delle determinazioni del decreto di apertura della procedura, dovevano pervenire dal 24/05/2024 al 30/06/2024 unicamente con modalità telematica a mezzo posta elettronica certificata inviata all'OCC);

In ordine all'esito della votazione:

CREDITORI VOTANTI FAVOREVOLI

CRONOLOGICO CREDITORE IMPORTO AMMESSO AL VOTO

00001 COLMIC ITALIA SPA 20.000,00
00003 CICALO' CLAUDIO 3.202,21
00004 CICALO RAFFAELE 1.486,99
00006 CAMERA DI COMMERCIO NUORO 398,83
00007 TRABUCCO INTERNATIONAL SRL 17.610,25
00008 CAMOR 3.426,39
00009 BETTI SPORT SAS 13.677,59
00010 SUD PESCA SAS 780,03
00011 PURE FISHING 4.130,00
00012 UNICREDIT' 89.455,00
00015 COMUNE DI NUORO 4.123,35
00018 AGENZIA ENTRATE 51.261,01

CREDITORI VOTANTI CONTRARI

**CRONOLOGICO CREDITORE IMPORTO AMMESSO AL VOTO CLASSE
(EVENTUALE)**

00005 MELE TIZIANA 26.588,03
00013 INPS 10.247,41

CREDITORI NON VOTANTI

In conclusione:

i crediti ammessi al voto risultano essere € 246.387,09;

i crediti favorevoli sono pari ad € 209.551,65 (85.09%);

i crediti contrari sono pari ad € 36.835,44 (14.95%)

Rilevato che:

sulla base delle considerazioni sopra esposte, il gestore della crisi esaminati i documenti messi a disposizione dal debitore proponente coadiuvato dalle professioniste Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu e Dott.ssa Giovanna Maria Carroni e quelli acquisiti dallo stesso come allegati alla relazione; la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo,

natura e grado del privilegio ha attestato la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del concordato minore ex art 74 ess D. lgs. 14/2019;

si è provveduto, alla pubblicazione del decreto di apertura nel sito del Tribunale di Nuoro;

P.Q.M.

Letto l'art. 80 CCII, in presenza delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, omologa il concordato minore proposto da [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] 6 con sede in [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED]

dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

dispone che l'occ, vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità;

dispone che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'occ sul sito del Tribunale di Nuoro, con oscuramento dei dati sensibili, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti;

conferma che sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

prescrive che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. B) CCII;

dispone che terminata l'esecuzione l'occ presenti al giudice una relazione finale;

ribadisce che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'occ dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81 comma 4 CCII);

manda la cancelleria per le comunicazioni di rito;

dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Nuoro, in data 18 luglio 2024

Il Giudice

Dott. Riccardo De Vito